



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 212 del 20 Dicembre 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità al Piano degli interventi di adeguamento al PATI.  
Comune di Valdagno (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2018 prot. n.516519;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Valdagno con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.386743 del 24.09.2018, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il piano degli interventi di adeguamento al PATI;

**PRESO ATTO** della dichiarazione del Responsabile del Procedimento comunale attestante che sono pervenute 131 osservazioni, nessuna di interesse ambientale.

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1445 del 12.10.18 assunto al prot. reg. al n.415694 del 12.10.18 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere del 12.10.18 assunto al prot. reg. al n.415281 del 12.10.18 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Parere n.422347 del 17.10.18 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.13272 del 6.11.18 assunto al prot. reg. al n.450348 del 6.11.18 di Viacqua;
- Parere n.73584 del 9.11.18 assunto al prot. reg. al n.456993 del 9.11.18 della Provincia di Vicenza con allegato anche il parere n.72062 della Protezione Civile;
- Parere n.107006 del 13.11.18 assunto al prot. reg. al n.460816 del 13.11.18 di ARPAV;
- Parere n.117165 del 21.11.18 assunto al prot. reg. al n.478639 del 23.11.18 dell'ULSS8,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 212/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** oggetto della presente istanza, secondo quanto richiamato nella D.C.C. n. 38 del 27.04.2018, è il "*Piano degli Interventi (P.I.) di adeguamento al PATI*" del Comune di Valdagno.

Con l'approvazione del PATI dei Comuni di Schio e di Valdagno, il previgente Piano Regolatore Generale (PRG) ha acquisito efficacia per le sole parti compatibili con il PATI divenendo, secondo quanto definito dal PATI stesso, il "PRG con valore di PI". L'Amministrazione Comunale di Valdagno, ai fini di una corretta gestione e consultazione del "PRG con Valore di PI", ha effettuato l'attività di riconoscimento dei contenuti compatibili con il PATI, mediante una comparazione con le cartografie e le normative del PRG vigente, sulla cui efficacia il Consiglio Comunale si è espresso con D.C.C. n. 20 del 3 febbraio 2016. Nella successiva fase di redazione del Piano degli Interventi, si è affinata ulteriormente l'analisi della pianificazione urbanistica vigente alla luce delle mutate condizioni economiche e sociali del territorio e della comunità.

A partire dello strumento urbanistico vigente sono state, quindi, operate diverse modifiche di dettaglio alla cartografia del piano urbanistico.

I principali contenuti del Piano degli Interventi adottato sono i seguenti:

- la revisione e la modifica delle aree di perequazione e delle aree di espansione già presenti nella pianificazione urbanistica comunale;



- l'inserimento di interventi "puntuali" che comportano la modifica della zonizzazione entro gli ambiti di urbanizzazione consolidata, consistenti in limitate modifiche ai perimetri della zonizzazione che non si configurano come nuove direttrici, ma come completamenti o riconoscimento di ambiti edificati in contesti non più agricoli;
- l'aggiornamento del disegno delle opere pubbliche e delle aree per servizi;
- l'individuazione e schedatura degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, in attuazione dell'art 43, comma 2, lettera d) della L.R. n. 11/2004;
- l'aggiornamento generale dell'apparato normativo, con disposizioni specifiche inerenti il settore commerciale, gli usi temporanei, gli orti urbani, la zona agricola e il paesaggio;
- l'aggiornamento cartografico del sistema dei vincoli, delle fragilità e delle tutele.

Dal punto di vista delle matrici ambientali considerate si evidenzia come, relativamente alle 90 aree considerate nel documento di verifica di assoggettabilità, i dati territoriali di input sono stati considerati a livello soprattutto sovracomunale, mutuandoli prevalentemente a scala di PATI, mentre le considerazioni puntuali riguardano esclusivamente qualcosa di simile ad una "check-list" relativa alla coerenza vincolistica e alle caratteristiche puntuali dei luoghi (servizio idrico integrato, zonizzazione acustica e accessibilità), in assenza di qualsiasi considerazione e valutazione di tali evidenze con le coerenze con riferimento alla strumentazione sovraordinata e alle specifiche e puntuali indicazioni, direttive, prescrizione degli articoli delle normative tecniche richiamate e alla coerenza di tali trasformazioni con le previsioni vigenti.

Complessivamente, si evidenzia la mancanza, nella documentazione esaminata, di una sufficiente valutazione degli effetti sulle matrici ambientali, oltre all'assenza di una corretta evidenza grafica della localizzazione di quanto previsto nelle schede oggetto di valutazione, non consentendo quindi, in questa fase, di escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate. Infatti, nel RAP, la metodologia utilizzata per l'analisi degli effetti del Piano ha condotto a valutazioni di tipo sintetico, non considerando gli effetti, anche in termini cumulativi e non consentendo, quindi, in questa fase, di escludere potenziali effetti significativi sulle matrici ambientali considerate mutate a livello territoriale sovracomunale.

Nella documentazione esaminata sono inoltre presenti considerazioni che potrebbero, in fase di attuazione delle richiamate trasformazioni e in considerazione dell'assenza di una sufficiente valutazione degli effetti sulle matrici ambientali da valutarsi in questa sede, generare effetti significativi sulle matrici ambientali medesime, come per esempio quando si dichiara che "... solo n. 7 aree comprendono esigui lembi di aree boscate; in ultimo n. 24 aree interessano elementi della rete ecologica locale ...", salvo poi non effettuare alcuna valutazione relativamente a tali aree, anche in considerazione dei contesti ambientali su cui andranno ad inserirsi.

Il RAP esaminato sembrerebbe evidenziare alcune apparenti incongruenze, come nel caso delle considerazioni con riferimento alle fragilità, dove nel RAP si dichiara rispettivamente che, "A parte la presenza di molte "aree carsiche come da PTCP", la stragrande maggioranza delle aree non contiene elementi di invariante", salvo poi evidenziare nella richiamata tabella "Ricorrenza degli elementi di vincolo e/o condizionamento nelle aree oggetto di pianificazione e di valutazione ambientale che con riferimento alle "Invarianti" del PATI, che ben 87 aree interessate dalle trasformazioni sulle 90 complessivamente considerate, ricadono all'interno di ambiti di invarianti così riconosciute. Per le 87 aree ricadenti in "aree carsiche come da PTCP", non sono state svolte considerazioni relativamente al rispetto della coerenza con riferimento alla normativa specifica per tali contesti di cui al PATI e al PTCP.

Si chiede, inoltre, un puntuale e specifico approfondimento relativamente alle aree di trasformazione che coinvolgono, "... porzioni di aree geologicamente non idonee che dovranno essere verificate in sede attuativa", non ritenendo condivisibile la modalità di verifica in fase attuativa anche e soprattutto in considerazione del fatto che viene prevalentemente e quasi unicamente indicata la modalità attuativa per "intervento diretto", come anche per le altre "... 7 aree ricadono all'interno delle perimetrazioni del PAI", in considerazione del fatto che, "... la loro attuazione è subordinata all'effettuazione della procedura di variante al PAI stesso."



Inoltre, sono previste modalità di *"intervento edilizio diretto"* anche per ambiti ricadenti in *"aree non idonee"* e in *"zone di attenzione geologica individuate dal PAI"*, rendendo di fatto impossibile, ai fini della sostenibilità ambientale, valutarne l'attuazione in sede della presente valutazione del PI.

Si evidenzia inoltre che n. 14 e n. 21 aree di trasformazione non sono al momento servite rispettivamente da acquedotto e da fognatura e per queste non sono state compiute considerazioni puntuali, non risultando sostanzialmente possibili successive valutazioni in merito alla sostenibilità ambientale, anche e soprattutto in considerazione della modalità attuativa indicata, ovvero *"intervento diretto"*, che non consente quindi fasi successive di valutazione, anche in riferimento alla necessaria *"sostenibilità ambientale"*. Ciò detto, non è quindi possibile, in assenza di una maggiore definizione di dettaglio e valutazione allo stato attuale della sostenibilità ambientale, escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali, sul paesaggio e sulla sicurezza e salute umana, anche in funzione di effetti cumulativi.

Complessivamente, il Valutatore nel RAP indica, per le considerazioni e valutazioni effettuate che, *"Le preliminari analisi effettuate, che dovranno essere meglio calibrate in fase attuativa ..."*, non chiarendo, né definendo a quale *"fase attuativa"* si faccia riferimento, anche e soprattutto in considerazione del fatto che viene prevalentemente e quasi unicamente indicata la modalità attuativa per *"intervento diretto"*, non consentendo allo stato attuale di escludere la possibilità di effetti significativi sulle matrici ambientali; oltre all'assenza, per tutte le aree oggetto di trasformazione, di puntuali evidenze cartografiche in merito alla localizzazione con riferimento alle tavole grafiche del PATI e alla coerenza delle previsioni con le specifiche norme tecniche del PATI, oltre alla mancanza delle puntuali localizzazioni con stato vigente e di variante.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20 dicembre 2018 dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo al *"Piano degli Interventi del Comune di Valdagno"*, debba essere integrato, per tutte le aree oggetto di trasformazione, con riferimento ai potenziali effetti sulle matrici ambientali e con riferimento alle tavole grafiche del PATI, alla coerenza delle previsioni con le specifiche norme tecniche della strumentazione sovraordinata e di settore. Non risulta possibile allo stato attuale, escludere potenziali effetti significativi, anche in termini cumulativi, sulle matrici ambientali considerate.

Dovranno essere indicate le puntuali localizzazioni delle variazioni proposte, con stato vigente e di variante.

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
HA RITENUTO**

che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo al "Piano degli Interventi del Comune di Valdagno", debba essere integrato, per tutte le aree oggetto di trasformazione, con riferimento ai potenziali effetti sulle matrici ambientali; le aree oggetto di trasformazione, dovranno avere puntuali evidenze cartografiche in merito alla loro localizzazione, con riferimento alle tavole grafiche del PATI e alla coerenza delle previsioni con le specifiche norme tecniche della strumentazione sovraordinata e di settore. Non risulta allo stato attuale possibile escludere potenziali effetti significativi sulle matrici ambientali considerate, anche in termini cumulativi.

Dovranno essere indicate le puntuali localizzazioni delle variazioni proposte, con stato vigente e di variante.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.**

**La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.**

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS Vinca NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine